

Polizza Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO)

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo



Società: Società Cattolica di Assicurazione

Prodotto: RCT/O

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

è un contratto per assicurare la Responsabilità civile delle Associazioni sportive e sue affiliate per tutte le attività sportive e del tempo libero che in genere non rientrano nei rischi assicurabili con prodotti standard dedicati



Che cosa è assicurato?

La Società presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza per la **Responsabilità Civile Rischi Diversi** per fatti inerenti l'attività esercitata da Associazioni sportive dilettantistiche e dai suoi associati, da cui si sono originati danni per morte e lesioni personali; distruzione/deterioramento di cose ed animali.

se richiamata in polizza la

Responsabilità Civile Verso I Prestatori Di Lavoro (R.C.O.) che tutela l'Assicurato dalle richieste di danno per gli infortuni che hanno dato origine a morte e/o lesioni personali occorsi alle persone (dipendenti e/o parasubordinati) nell'espletamento dell'attività lavorativa esercitata per suo conto.

In particolare si assicurano:

- ✓ Le Attività sportive, ricreative, ludico culturali;
- ✓ attività di volontariato e Protezione civile come previsto dalle leggi sul Terzo Settore: legge quadro n.266 del 11 agosto 1991/D.lgs. 117/2017;
- ✓ la proprietà e conduzione di beni immobili
- ✓ Attività di insegnanti ed istruttori
- ✓ la responsabilità civile personale dei tesserati alla/e associazione/i



Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi

Massimo risarcimento:

qualora lo stesso sinistro interessi Contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., qualora prestata, il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale previsto in polizza per la garanzia R.C.T.

Persone non considerate terzi

Gli associati/allievi/tesserati/iscritti sono considerati terzi nei confronti del Contraente, delle sue Associazioni affiliate e/o aggregate e degli Ausiliari. Gli associati/allievi/tesserati/iscritti non sono considerati "terzi tra loro" per i danni subiti durante la partecipazione all'attività esercitata.

Gli atleti delle altre associazioni, società e scuole sportive partecipanti all'attività esercitata sono considerati terzi nei confronti del Contraente, delle Associazioni affiliate e/o aggregate, degli Ausiliari ma non terzi rispetto agli associati/allievi/tesserati/iscritti dell'associazione Contraente.

Gli Ausiliari sono considerati terzi (limitatamente ai danni corporali) nei confronti della Contraente e/o sue associazioni affiliate e/o aggregate, ma non terzi tra di loro.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

Alcune attività sportive indicate in polizza non sono coperte



Ci sono limitazioni alla copertura?

Specificando che sono sempre esclusi i danni cagionati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, riportiamo qui di seguito le principali esclusioni:

- A. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";
- B. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 160 anno di età;
- C. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- D. da furto, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- E. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- F. a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengono a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- G. alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni del terreno;
- H. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- I. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- J. derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi.
- K. dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- L. conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- M. derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
- N. subiti da animali;



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- L'assicurazione vale nel mondo intero



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento dell'assicurazione. Tuttavia, quelle rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.



Quando e come devo pagare?

Puoi pagare mediante denaro contante (entro il limite dell'importo previsto dalle leggi vigenti); assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità); bonifici bancari.

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale/semestrale/trimestrale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione ha validità annuale e – se stipulata con tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell'altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente potrà disdire la polizza, ove sia stata stipulata con tacito rinnovo, inviando all'Impresa una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni (o quanto diversamente esplicitato nella appendice di polizza) dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro